

STATUTO

PreviGen Cassa di Assistenza

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SCOPO

Art. 1 E' costituita nella forma della Associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 14 e ss del Codice Civile l'Associazione denominata "PreviGen Cassa di Assistenza," (“**PreviGen** o “**Associazione**”)

Art. 2 L'Associazione è senza fini di lucro - è infatti previsto il divieto di distribuire eventuali saldi positivi di fine esercizio – ed eroga forme integrative e sostitutive di assistenza per i casi di morte, invalidità, infortuni, malattie e non autosufficienza (“**Prestazioni**”), che verranno ad essa affidate dalle Aziende Associate in favore dei propri dirigenti, quadri, impiegati, operai e titolari di redditi assimilati ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - ed eventualmente dei dipendenti in quiescenza e degli appartenenti al nucleo familiare - iscritti a PreviGen in forza di leggi, contratti o accordi, nazionali o aziendali, nonché di regolamenti aziendali.

L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, del Regolamento e del Regolamento Elettorale nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

SEDE – DURATA

Art. 3 L'Associazione ha sede in Mogliano Veneto (TV).

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 La durata dell'Associazione è indeterminata.

CONTRIBUZIONI – PRESTAZIONI

Art. 5 Ogni Azienda Associata dovrà versare i contributi volti a garantire le prestazioni di cui all'art. 2. Il versamento dovrà essere effettuato con la cadenza e secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 6 Tutte le prestazioni saranno attuate e garantite da PreviGen a mezzo di contratti collettivi di assicurazione, stipulati con Compagnie di Assicurazione del Gruppo Generali.

I contratti potranno eventualmente essere stipulati in coassicurazione con altre primarie Compagnie esterne al Gruppo Generali, purché la delega sia di Compagnia del Gruppo Generali.

SPESE DI GESTIONE - ESERCIZI SOCIALI

Art. 7 La quota associativa dell'Associazione è a carico di ciascuna delle Aziende. I criteri e l'ammontare della quota associativa verranno fissati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta fissare le modalità di versamento, ivi compresi eventuali acconti.

Art. 8 L'esercizio finanziario di PreviGen inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; detti bilanci saranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 aprile, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci.

ASSOCIATI

Art. 9 Possono associarsi a PreviGen tutte le Aziende, di qualunque settore, operanti in Italia.

La qualifica di Azienda Associata si acquisisce tramite accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono Associate a PreviGen le Aziende in regola con il pagamento dei contributi, nonché delle quote associative, di cui al precedente art. 7.

Sono iscritti a PreviGen i dipendenti e titolari di redditi assimilati ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi delle Aziende Associate a favore dei quali siano previste le Prestazioni.

La qualifica di Azienda associata si perde:

- per recesso dell'Azienda dall'Associazione.
- per mancato pagamento delle quote associative

La qualifica di Iscritto si perde:

- per cessazione del rapporto di dipendenza con l'Azienda di appartenenza;
- per recesso dell'Azienda dall'Associazione.
- per mancato pagamento delle quote associative da parte dell'Azienda associata

La qualifica di Iscritto non si perde nel caso di trasferimento del dipendente tra Aziende parimenti associate all'Associazione.

Le Aziende possono recedere dall'Associazione con un preavviso di almeno 6 mesi inviato tramite raccomandata a/r o PEC disponibile nel sito, sezione 'contatti' (www.previgenassistenza.it) e con tale atto perdono la qualifica di Socio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEE

Art. 12 L'Assemblea dei Delegati è formata da dodici Delegati le cui modalità di elezione sono contenute nel Regolamento elettorale. I Delegati restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il primo tra i candidati che in occasione delle ultime elezioni hanno ricevuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti.

Nei casi in cui ciò non fosse possibile, si procede a nuove elezioni del Delegato. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua designazione ovvero elezione.

Art. 13 L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sul bilancio, sugli indirizzi e sulle direttive generali di PreviGen Assistenza, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo quanto indicato al successivo

art. 16.

Art. 14 L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione; è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea con facoltà di farsi coadiuvare da assistenti all'uopo nominati.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. Per ciascun Delegato le deleghe di rappresentanza non possono superare il numero di due.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

Art. 15 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Ordinaria deve essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Delegati e/o su richiesta del Collegio dei Sindaci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della Sede Sociale ovvero presso più sedi contemporaneamente tra loro collegate con mezzi di videocomunicazione, purché sia accertata l'identità dei partecipanti, e sia data la possibilità di intervenire nel dibattito e votare.

Art. 16 L'Assemblea in seduta Straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno i due terzi dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti;
- le decisioni in merito alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- la decisione in merito allo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo.

Per lo scioglimento di Previgien Assistenza e per la modifica dell'art. 7 del presente Statuto è necessaria la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità dei Delegati e non sono ammesse le deleghe a partecipare.

Art. 17 Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso; quello dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri designati dall'Assemblea ordinaria dei Delegati per la durata di tre esercizi e rieleggibili.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno oppure due Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione. In caso vengano a mancare più di due Consiglieri è previsto lo scioglimento e la rielezione. I Consiglieri cooptati dovranno essere confermati dalla prima utile Assemblea dei Delegati, in caso di mancata conferma è previsto lo scioglimento e la rielezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri cooptati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Art. 19 Il Consiglio si riunisce di norma trimestralmente o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Presidente designa il Segretario.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio stesso, mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dall'Associazione, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell'Assemblea dei Delegati.

In particolare spetta al Consiglio:

- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- predisporre la relazione da presentare all'Assemblea;
- decidere sulle richieste di adesione;
- deliberare sulla stipulazione dei contratti di assicurazione previsti dall'art. 6 del presente Statuto;
- determinare il criterio e l'ammontare delle quote di rimborso delle spese, nonché le relative modalità di versamento, di cui all'Art. 7 del presente Statuto;
- proporre le eventuali modifiche al presente Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 20 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.

Per i pagamenti di importo singolo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) è necessaria la firma congiunta di Presidente e Vicepresidente o di uno di essi e di un Consigliere all'uopo delegato.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21 La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di tre esercizi e rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione di PreviGen, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da PreviGen Assistenza e sul suo concreto funzionamento.

La funzione di revisione legale è affidata con delibera dell'Assemblea al Collegio dei Sindaci oppure ad una società di revisione o altro soggetto abilitato. In tal caso il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.

È consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio stesso mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Per accedere alla carica di Sindaco è necessaria l'iscrizione all'Albo Italiano dei Revisori Legali.

SCIoglimento

Art. 22 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le modalità di cui all'art. 16; l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo all'esito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 e ss. della L. n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni o salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

PATRIMONIO

Art. 23 PreviGen provvede alle proprie finalità con il proprio patrimonio, costituito da:

- i contributi previsti a carico degli Associati;
- gli interessi e i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie;
- ogni altro provento conseguito a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle finalità istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione comprende tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all'Associazione: beni mobili, immobili ed ogni valore pervenuto all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio non può mai essere inferiore al valore minimo previsto dalle normative vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione individua la quota di patrimonio indisponibile e destinato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la restituzione delle quote e dei contributi associativi, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione in caso di recesso, esclusione o qualora abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, il tutto in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 22.

CONTROVERSIE

Art. 24 Tutte le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviratori da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

REGOLAMENTO

Art. 1 Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto di PreviGen Assistenza.

Art. 2 Per convenzionarsi con PreviGen Assistenza ciascuna Azienda deve far pervenire alla stessa specifica domanda di adesione, che dovrà contenere:

- il modulo pro tempore vigente di convenzionamento a PreviGen Assistenza, compilato in ogni sua parte con tutte le informazioni e documentazioni richieste, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;

- l'approvazione dello Statuto di PreviGen Assistenza.

Alla domanda dovrà essere allegata copia conforme della normativa di cui all'art. 2 dello Statuto (legge, contratto, accordo o regolamento).

Spetta al Consiglio di Amministrazione di PreviGen Assistenza accettare o declinare, motivandone le ragioni, la convenzione con PreviGen Assistenza dell'Azienda richiedente.

Art. 3 Le Aziende Convenzionate devono trattenere i contributi eventualmente dovuti dai dipendenti iscritti e versarli unitamente ai propri a PreviGen Assistenza nella misura e con le modalità previste dai contratti assicurativi di cui all'articolo 7 dello Statuto.

In caso di ritardato versamento PreviGen Assistenza non garantisce le prestazioni assistenziali a fronte delle quali erano dovuti contributi non versati; per il ripristino delle coperture assicurative le Aziende Convenzionate saranno tenute al pagamento di contributi pari all'importo necessario a riattivare i contratti di cui al seguente Art. 4.

Art. 4 Per ciascuna Azienda Convenzionata PreviGen Assistenza stipulerà contratti collettivi di assicurazione, con le Compagnie di Assicurazione di cui all'art. 7 dello Statuto, nelle forme più idonee a conseguire le finalità assistenziali previste nell'atto di convenzione, alimentandoli con le contribuzioni delle Aziende Convenzionate e dei dipendenti iscritti.

Art. 5 Le prestazioni saranno erogate dalle Compagnie di Assicurazione o da PreviGen Assistenza direttamente ai beneficiari secondo l'indicazione contenuta negli atti di adesione o nei contratti assicurativi di cui all'articolo 7 dello Statuto.

Art. 6 Nel caso di risoluzione del rapporto di dipendenza di un Socio con la propria Azienda Convenzionata trovano applicazione le disposizioni previste dalla fonte normativa allegata all'atto di adesione.

Art. 7 Il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto stesso.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 Il presente Regolamento Elettorale costituisce parte integrante dello Statuto di PreviGen Assistenza.

Art. 2 L'Assemblea dei Delegati, di cui all'art. 12 dello Statuto, è costituita da dodici Delegati nominati dall'Assemblea Plenaria dei Soci; essi rimangono in carica tre esercizi.

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei candidati, fissa la data di svolgimento dell'elezione ed informa le Aziende Convenzionate e, loro tramite, i dipendenti iscritti a PreviGen Assistenza. Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno venti giorni prima della scadenza del mandato dei componenti in carica.

Art. 3 I candidati all'Assemblea dei Delegati sono presentati dalle Aziende Convenzionate e dai dipendenti delle Aziende medesime. Le candidature sono presentate a PreviGen Assistenza almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione. L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della candidatura.

Art. 4 L'elezione dei Delegati all'Assemblea avviene in seduta plenaria dei Soci all'uopo convocata. Alla convocazione plenaria può partecipare un rappresentante designato da ciascuna delle Aziende Convenzionate ed un rappresentante dei dipendenti iscritti delle stesse. I singoli partecipanti alla riunione plenaria dei Soci possono essere portatori al massimo di venti deleghe.

Art. 5 La riunione plenaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi i partecipanti nominano il proprio Presidente. Il Presidente designa un Segretario e due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla riunione, con facoltà di farsi coadiuvare da assistenti all'uopo nominati. Della riunione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6 Ciascuno dei partecipanti partecipa alla votazione esprimendo, oltre al proprio, tanti voti quante sono le deleghe eventualmente detenute. La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Sono eletti a Delegati dell'Assemblea i primi dodici candidati che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso non sia possibile definire la lista dei dodici eletti a causa di parità di voti, si procede al ballottaggio, tra i candidati ex aequo, mediante una ulteriore votazione. La procedura sarà eventualmente ripetuta fino alla designazione dei dodici eletti. I non eletti, in ordine di preferenze ottenute, subentrano ai Delegati dell'Assemblea qualora questi ultimi, nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo.

Art. 7 Il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto stesso.